



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1130 DEL 24/09/2020

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI MODIFICA IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

DITTA: PEGORARO S.N.C. DI PEGORARO UGO & C. (P.IVA 02130960244).

SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA LAGO DI MISURINA, 41 IN COMUNE DI SCHIO.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Ditta Pegoraro S.n.c. di Pegoraro Ugo & C.:

- ha ottenuto l'Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in oggetto, con Determinazione n. 149 del 31/01/2020;
- ha presentato in data 05/08/2020, acquisita agli atti in pari data con prot. n.33147, la richiesta di approvazione progetto di modifica dell'impianto esistente, riguardante in particolare:
 - l'incremento della capacità di stoccaggio dell'impianto, in particolare per le quantità massime di rifiuti in ingresso (da 280 a 340 tonnellate) e di rifiuti prodotti (da 105 a 125 tonnellate);
 - la parziale riorganizzazione impiantistica e delle aree di stoccaggio;
 - il potenziamento delle performance depurative dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, tramite una sezione di deferrizzazione e di una sezione di adsorbimento su carbone attivo.

Considerato che:

- le modifiche sopraelencate non prevedono né incrementi di potenzialità di trattamento dell'impianto né nuove operazioni/modalità di recupero rifiuti;
- il progetto tra l'altro non prevede nuove sorgenti di emissioni tali da implicare la disamina dello stesso in sede di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Tenuto conto che, trattandosi di un procedimento che non prevede alcuna modifica della potenzialità impiantistica e delle altre condizioni sostanziali già autorizzate, non risulta necessario acquisire il parere preventivo da parte del Comitato Tecnico Provinciale (CTP) per la VIA o della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente (CTPA).

Dato atto che questo Servizio ha comunicato, con nota agli atti al prot. provinciale n. 34049 dell'11/08/2020, l'avvio del procedimento per l'approvazione progetto in questione e contestualmente ha indetto una Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, chiedendo agli Enti coinvolti nel procedimento di esprimere pareri o eventuali considerazioni ostative alla modifica richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della nota.

Considerato che non risultano pervenute osservazioni o pareri da parte degli Enti coinvolti e che

pertanto, trascorsi i termini di cui sopra, la mancata comunicazione equivale all'espressione di parere favorevole alla modifica richiesta dalla Ditta.

Ritenuto quindi di procedere con l'approvazione del progetto di modifica dell'impianto della Ditta Pegoraro S.n.c. di Pegoraro Ugo & C. sito in via Lago di Misurina, 41 in comune di Schio.

Dato atto che il provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, qualora richiesto, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni.

Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n. 20 che ha stabilito che "Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000, n. 3 e s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i."

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".

Vista la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 "Norme in materia di gestione dei rifiuti".

Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 165 ID PROC 35.

Dato atto che con Decreto Presidenziale n. 28 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il Piano delle Performance anni 2020/2021.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 03/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022.

DETERMINA

- di approvare il progetto di modifica presentato dalla Ditta Pegoraro S.n.c. di Pegoraro Ugo & C. (p.iva 02130960244), con sede legale e sito produttivo in via Lago di Misurina, 41 in comune di Schio, approvato dalla Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, convocata con nota di avvio procedimento di cui al prot. n. 34049 dell'11/08/2020.
- di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24, comma 2, della L.R. 3/2000, limitatamente allo svolgimento e alla permanenza, nel sito in questione, dell'attività oggetto del presente provvedimento.
- di evidenziare al proponente che ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000, i lavori, nella configurazione così come approvata, dovranno iniziare entro 12 mesi e se ne dovrà dare espressa comunicazione alla Provincia. L'impianto, inoltre, dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi dalla data del presente provvedimento. Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta la decadenza dello stesso.
- di dare atto che l'avvio dell'impianto ed il suo esercizio provvisorio nella nuova configurazione, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2000, restano subordinati alla presentazione a questo Servizio della seguente documentazione:
 - dichiarazione scritta del Direttore Lavori attestante la realizzazione delle opere di allestimento del sito in conformità al progetto approvato correlata da apposita documentazione tecnica e planimetrica,
 - comunicazione della data di inizio attività,
 - nominativo del Tecnico Responsabile dell'impianto,

- prestazione delle garanzie finanziarie.
- Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la Ditta dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite PEC e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC Inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite PEC. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell’Allegato A alla DGRV sopracitata, la mancata presentazione delle garanzie non consente l’avvio dell’attività o la sua prosecuzione.
- di richiamare l’obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo statico e funzionale dell’impianto nella nuova configurazione, nei termini di cui all’art. 25 della L.R. 3/2000, per il quale la Ditta dovrà dare conto della gestione dei rifiuti, nonché della gestione delle Materie Prime Secondarie/End of Waste, a seguito della recente emanazione delle Linee Guida di ISPRA, al fine del loro eventuale riconoscimento nella successiva autorizzazione all’esercizio:
 - verifica di conformità rispetto alle Linee Guida di ISPRA, riguardanti la gestione delle Materie Prime Secondarie/End of Waste (tabella 4.1 per quanto riguarda i criteri e per quanto riguarda le condizioni tabella 4.3);
 - la quantità massima istantanea di EoW/MPS in stoccaggio;
 - specificare la deteriorabilità, o meno, del prodotto in stoccaggio definendo, nel caso di prodotto deteriorabile, un limite temporale massimo di stoccaggio (ad es. “n” mesi);
 - adozione di un Sistema di Gestione che attesti il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto e che la Ditta deve tenere a disposizione degli Enti di controllo.

I contenuti minimi del SG sono:

- procedura sull’accettazione del rifiuto e modalità di stoccaggio,
- procedura sulla modalità di trattamento e sulla verifica dei parametri di processo se previsti,
- procedura sulle modalità di verifica atte a garantire la conformità del materiale recuperato (ad es. analisi su lotti funzionali di “tot.” mc, o analisi con cadenza periodica di “n” mesi, o analisi previste dalla norma UNI EN ISO “xxxxxx”, definizione del lotto, metodi e frequenza di analisi, modalità di stoccaggio dell’EoW etc.),
- modello di dichiarazione della conformità del prodotto, i cui contenuti minimi dovranno essere riferiti a:
 - Ragione sociale del produttore,
 - Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto,
 - Lotto di riferimento o periodo temporale di riferimento,
 - riferimento ai rapporti analitici di prova (effettuati per ogni lotto funzionale o temporale) per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti,
- procedura sulle non conformità del prodotto (e relativa gestione);

e dei seguenti dati definitivi:

- quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso), espressa in tonnellate, specificando la quantità eventuale di rifiuti pericolosi;
- quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso), espressa in tonnellate, specificando la quantità eventuale di rifiuti pericolosi;
- quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività), espressa in tonnellate,

- specificando la quantità eventuale di rifiuti pericolosi;
- quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento, espressa in tonnellate, specificando la quantità eventuale di rifiuti pericolosi;
 - quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento, espressa in tonnellate, specificando la quantità eventuale di rifiuti pericolosi;
 - quantità massima istantanea di EoW/MPS in stoccaggio, specificando la quantità per ogni tipologia di materiale recuperato.

AVVERTE CHE

Il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nel presente Decreto comporta l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni di cui all'art. 256 del medesimo decreto.

Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Vicenza per le valutazioni di competenza.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. come modificato dalla legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Copia del presente provvedimento viene inviata alla Ditta Pegoraro S.n.c. di Pegoraro Ugo & C., al Sindaco del Comune di Schio, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'ARPAV, all'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, alla Società Viacqua S.p.A. e all'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Vicenza.

Vicenza, 24/09/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI